

# *Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.*

---

AGGIORNAMENTO 20/09/2021

# Argomenti

---

1. Normativa di riferimento e soggetti obbligati
2. Comunicazione interventi
3. Sanzioni
4. Disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria
5. Illustrazione della Banca Dati
6. Quesiti

# Normativa di riferimento

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Monitoraggio: DPR 146/2018

---

E' istituita presso il Ministero dell'ambiente la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei **registri** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di **installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature**, sono comunicate, per via telematica, alla **Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Le informazioni sono comunicate **dall'impresa certificata** ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, dalla **persona fisica certificata**.

Gli **operatori** delle apparecchiature verificano le **informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla Banca dati** e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

# Monitoraggio: DPR 146/2018

---

A partire dal **25 settembre 2019**, l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature sarà rispettato mediante la comunicazione degli interventi alla Banca dati, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle apparecchiature.

# Soggetti obbligati alla Comunicazione

---

- 1. Impresa in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008**
- 2. Persona fisica certificata:**
  - A. Persona che svolge attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
  - B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

# Chi richiede le abilitazioni

Nel caso di	l'abilitazione viene chiesta da
Impresa certificata	Legale rappresentante <b>dell'impresa certificata</b> o suo delegato
<p>Persona che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante <b>dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività</b> o suo delegato</p>
<p>Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («<i>proprietari delle apparecchiature</i>») e si avvalgono di personale interno per le attività. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante <b>dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività</b> o suo delegato</p>

# Comunicazione degli interventi

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE



# Quali interventi comunicare

Attività	Descrizione
<b><u>Installazione</u></b>	<b>Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti</b> contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema <b>nel luogo stesso in cui sarà utilizzato</b> ; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<b><u>Manutenzione o assistenza</u></b>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per <b>immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemble</b> due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<b><u>Riparazione</u></b>	<b>Ripristino di prodotti</b> o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino <b>danneggiati o in cui si sono verificate perdite</b> , riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<b><u>Smantellamento</u></b>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<b><u>Controllo delle perdite</u></b>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

# Quando comunicare gli interventi

---

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio **via telematica**, entro **30** giorni:

- A. dall'**installazione delle apparecchiature**;
- B. Dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate;
- C. Dallo **smantellamento delle apparecchiature**.

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre 2019.

# Quali apparecchiature sono coinvolte

---

Le apparecchiature sono definite dall'art. 4 par. 2 Reg. UE n. 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri\* e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

**NOTA:** veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero

Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.



Operatori

# Chi sono gli operatori

---

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

# Cosa trasmettere all'operatore

---

All'**operatore** è necessario trasmettere il **Rapporto di Intervento** contenente il **codice univoco apparecchiatura** ed il **codice univoco dell'intervento**. Entrambi i codici sono attribuiti in automatico dalla Banca Dati.

Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso ad una sezione della Banca dati (<https://operatori.fgas.it>) indicando i codici univoci di apparecchiatura e intervento.

# Casi particolari

---

**Domanda:** Se l'installazione dell'apparecchiatura è avvenuta prima del 2019, devo comunicare l'intervento effettuato oggi?

**Risposta:** Non importa che l'apparecchiatura non sia stata mai censita in Banca dati Fgas, l'intervento va comunque comunicato.

**Domanda:** Se smantello un'apparecchiatura priva di Fgas, l'intervento va comunicato?

**Risposta:** L'intervento di smantellamento va comunicato. Nella comunicazione dovrà essere indicato Gas recuperato NO. In tal caso non si dovrà indicare la tipologia e la quantità del gas come pure la misura adottata per recuperare e smaltire il contenuto di f-gas.

# Mantenimento delle certificazioni

---

Dalla Banca dati è possibile ottenere il **documento** da presentare agli **Organismi di certificazione**, come dagli schemi di accreditamento per il rilascio delle certificazioni approvati tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Accredia, per il **mantenimento della certificazione**.

Dalla Banca dati è possibile ottenere un riepilogo degli interventi svolti dall'impresa oppure dalla persona.

# Sanzioni

---

D.LGS. 163/2019 IN VIGORE DAL 17.01.2020

# *PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI*

---

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro	Rif. Normativo violazione
Impresa	che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, <b>ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato</b>	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Impresa	che svolge le attività <b>di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento</b> di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio <b>senza essere in possesso del pertinente certificato</b>	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
persone fisiche	che svolgono le attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento</b> delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f);</li> <li>• <b>controlli delle perdite</b> nelle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;</li> <li>• <b>recupero</b> di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1,</li> </ul> <b>senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato</b>	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese e persone fisiche	che pure essendo soggetti obbligati non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale	150 – 1.000	Art.10 regolamento (UE) n. 517/2014
imprese certificate o persone fisiche certificate (nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione)	che <b>non inseriscono nella Banca Dati</b> di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, <b>entro 30 giorni dalla data dell'intervento</b>	1.000 – 15.000	Art.6 regolamento (UE) n. 517/2014

## Imprese e persone fisiche – Sanzioni d.lgs. 163/2019

# Emergenza sanitaria e le nuove disposizioni

---

ART.103 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 27 DEL 24.04.2020 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 159 DEL 27.11.2020 E LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

# Rinnovo delle certificazioni

---

Il Ministero dell'Ambiente pubblica a dicembre 2020 la circolare che chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra:

i **certificati** rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e la **data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**, conservano la loro validità per i **90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

*Esempio: se la data di cessazione dello stato di emergenza è il 31 dicembre 2021 allora i certificati scaduti o in scadenza tra il 31.01.20 e il 31.12.21 sono prorogati fino al 31.03.22*

# Quesiti

---

E' possibile inviare i quesiti tramite i siti web:

<https://bancadati.fgas.it/Help>, oppure

<https://www.ecocamere.it/quesiti/bancafgas>

Inoltre, è possibile consultare le **News**, le **FAQ**, i **manuali** o i **video tutorial** disponibili su *Informazioni utili* del sito <https://bancadati.fgas.it>

**GRAZIE a tutti !**